



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni

Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-05134
On. Tarantino ed altri (Lega)

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano preliminarmente i diversi interventi con i quali il Governo è intervenuto in più riprese sull'applicazione dell'Imposta municipale unica per l'anno 2020. In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alle ordinanze del Ministro della salute che, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, hanno individuato le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un elevato livello di rischio (cd. zone rosse), aree per le quali è stata prevista, in favore delle categorie economiche ed imprenditoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica in atto, la cancellazione dell'IMU.

Tenuto conto della progressiva degradazione dello scenario di rischio di diverse regioni che ne ha determinato il passaggio da zone rosse a zone arancioni, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai requisiti temporali richiesti al fine di poter beneficiare dell'esenzione fiscale in argomento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che la questione è stata risolta in via interpretativa con la pubblicazione, sul sito del Dipartimento delle finanze - www.finanze.gov.it - delle FAQ del 4 dicembre 2020.

In particolare, il chiarimento interpretativo si rinviene nella risposta alla seguente domanda:

"l'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle "regioni rosse", si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto".

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che *“per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche. “.*

A tal proposito l'articolo 5 del decreto legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D. L. n. 149 in esame.

Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l'articolo 1 del decreto legge n. 154 del 2020 (decreto. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.

Nell'Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del D. L. n. 154 del 2020 si legge infatti che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti *“dall'estensione dei benefici di cui agli articoli [...] 5 del predetto decreto-legge...”*.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto deve sottolinearsi che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.